

**REGIONE CALABRIA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**CROTONE**

**OGGETTO:** - Presa atto convenzione con l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro – formazione specialistica in Biochimica Clinica.

L'anno duemiladieci il giorno 16 MAR. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

**CHE** ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368 le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono individuate quali sedi delle attività di formazione per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria;

**CHE** con deliberazione della Giunta Regionale dell'08 agosto 2008, n.597 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro e la Regione Calabria per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa delle predette Scuole di Specializzazione;

**CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. i rapporti di attuazione della predetta intesa sono regolati con appositi accordi tra le Università interessate e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

**CHE** nell'ambito di tale rete, così come specificata all'art. 3, comma 2, del predetto protocollo, tra le altre, è annoverata anche quest'Azienda;

**CHE** questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro ha inoltrato istanza di convenzione, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica, l'attività formativa in parola;

**RILEVATO** che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al Regolamento intero, nonché al richiamato Protocollo di Intesa regionale;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

**VISTA** la normativa vigente in materia ed in particolare i DPR 382/1980 e 162/1982, le Leggi 341/1990 e 196/1997, il D.Lgs. 368/1999, i Decreti Ministeriali 142/1998 e 509/1999 ed ai Decreti del MIUR 22 ottobre 2004 e 29 marzo 2006;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


**DELIBERA**


Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:


**ACCOGLIRE** l'istanza avanzata dall'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica il tirocinio formativo previsto dal percorso di laurea;

**APPROVARE** e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta e proposta dal predetto Ateneo;


**TRASMETTERE** il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile Ufficio Formazione: 

Il Direttore Amministrativo: 

Il Direttore Sanitario: 


Il Direttore Generale: 

UFFICIO AFFARI GENERALI  
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 17 MAR. 2010 con prot. Segr. Gen. n. 22

del 17 MAR. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
St. Giuseppe Mancuso


Il Dirigente dell'Ufficio  
Ufficio Affari Generali  
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARDI)  




# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

## CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI LAUREATI NON MEDICI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ("Riforma degli Ordinamenti universitari"), che conferma la possibilità per le Università di avvalersi, per la realizzazione dei Corsi di studio, di collaborazioni esterne e di prevedere, a tal fine, la stipula di apposite convenzioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale") e, in particolare, l'art. 39 che prevede la possibilità di utilizzare, da parte delle Facoltà di Medicina, per esigenze di ricerche e di insegnamento, idonee strutture di Aziende Sanitarie, nonché di Strutture già convenzionate con il S.S.N. e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'Università;
- VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");
- VISTO il Decreto MIUR 1.8.2005 ("riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria");
- VISTO il Decreto MIUR 29.3.2006 avente ad oggetto la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- VISTO l'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, che prevede specificamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature;
- VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro e la Regione Calabria per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria stipulata in data 16.09.2008;
- CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone intende contribuire al completamento della formazione specialistica dei laureati non medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica;
- CHE a tal fine è disponibile a rendere fruibili le Unità Operative di "Laboratorio di analisi e Microbiologia" per maturazione di specifiche capacità scientifiche/professionali;
- VISTA la delibera del 25.03.2009, con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la proposta di convenzione in parola;





# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

## TUTTO CIO' PREMESSO

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus universitario, Viale Europa, codice fiscale n. (C.F. n. 97026980793), d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Francesco Saverio Costanzo, nato a Napoli, 09.09.1955, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Senato Accademico del 28.04.2009;

### E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentato, in qualità di Direttore Generale, dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica del Soggetto Promotore, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

A tal fine mette a disposizione il personale, le strutture, i laboratori e le attrezzature delle unità operative di "Laboratorio di Analisi e Microbiologia" idonee ai sensi della normativa vigente.

### ART. 2

L'ammissione degli specializzandi alla formazione de quo è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal D.Lgs 81/2008, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda.

### ART. 3

Ogni attività formativa degli iscritti alla scuola di specializzazione in Biochimica Clinica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione specialistica in parola implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività di cui agli obiettivi formativi del Corso di studio ivi comprese la esecuzione di tutte le attività e di tutte le manovre specifiche della figura professionale corrispondente, nonché la frequentazione dei laboratori secondo quanto previsto dal Decreto 29 marzo 2006 e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione scientifica tutta la sua attività professionale prevista dall'ordinamento didattico della Scuola. Le attività sono eseguite con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore con la Direzione Sanitaria Aziendale del Soggetto Ospitante, per tramite del Dirigente Responsabile del Settore Formazione delegato, in conformità al regolamento interno, alla gestione della presente convenzione, ed i Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività dello specializzando può essere considerata come rapporto di lavoro, né sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti nonché la tipologia degli interventi che lo stesso deve eseguire presso la struttura ospite sono concordati dal Consiglio della Scuola, per quanto di competenza, con i suddetti Responsabili Aziendali.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal soggetto in formazione specialistica, a cura del Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo specializzando





# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

espleta le attività previste dal programma formativo, su un apposito libretto personale di formazione fornito dal Soggetto Promotore.

## ART. 4

Durante lo svolgimento delle attività formative lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare la divisa provvista di tessera di riconoscimento, fornita dal Soggetto Ospitante che all'uopo si impegna a garantire l'utilizzo del servizio guardaroba e lavanderia alle stesse modalità previste per i dipendenti.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dell'interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

## ART. 5

Ad esperti appartenenti all'Unità Operativa sede delle predette attività possono essere affidate le funzioni di professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in parola, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative.

In tali casi si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di tirocinio guidato in applicazione del DM 21.5.98, n. 242.

## ART. 6

Il Soggetto Promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dai laureati non medici in formazione specialistica.

## ART. 7

Con la presente Convenzione, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.

## ART. 8

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente con l'inizio di ogni anno accademico (1° novembre).

Ciascuno dei contraenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio di ciascun anno accademico può, con comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., recedere dalla convenzione o proporre modifiche e integrazioni alla stessa.

## ART. 9

La presente convenzione, redatta in triplice copia su carta intestata del Soggetto Promotore, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella (Allegato B) del d.P.R. 26/10/1972, n. 642.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

## ART. 10

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.





# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

## ART. 11

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Catanzaro, \_\_\_\_\_

Il Rettore  
Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro  
Prof. Francesco Saverio Costanzo

Il Direttore Generale  
Azienda Sanitaria provinciale di Crotona  
Dott. Vincenzo Domenico Scuteri

